



**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DI LIVELLO 3 (CURATIVA E PREDITTIVA)**

LOTTO 1: SISTEMA DI TRAZIONE DEL VEICOLO VAL208NG

LOTTO 2: SISTEMA FRENO DEI VEICOLI VAL208NG

Gennaio 2018

INDICE

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili

Articolo 2 - Referenti

Articolo 3 - Oggetto

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Oneri dell'appaltatore

**Articolo 6 - Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale,
da osservare nell'esecuzione dell'appalto**

Articolo 7 - Oneri del committente

Articolo 8 - Verifiche e collaudi

Articolo 9 - Penali

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

Articolo 11 - Recesso

Articolo 12 - Subappalto

Articolo 13 - Fallimento dell'Appaltatore

Articolo 14 - Allegati

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI, CRITERI DI INTERPRETAZIONE E NORME APPLICABILI

1.1 Definizioni:

- *GTT*: stazione appaltante;
- *I.A.*: impresa appaltatrice;
- *Le parti*: GTT e IA;
- *RUP*: responsabile unico del procedimento di GTT
- *DEC*: direttore dell'esecuzione del contratto di GTT
- *Assistente del DEC*: persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva
- *RGC*: responsabile generale del contratto della IA, che sovrintende alla gestione e rappresenta il referente per RUP e DEC
- **Definizioni tecniche specifiche:**
 - *Fabbricante del ricambio: è colui il quale:*
 - è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
 - controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
 - realizza e documenta il controllo dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
 - certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

1.2 In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato ed al migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza.

1.3 Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall'offerta aggiudicataria, e allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e da esso richiamate limitatamente a quelle applicabili ai settori speciali e nel codice civile, nonché le norme di legge riferibili al settore.

ARTICOLO 2 - REFERENTI

2.1 Il RUP è Davide Sasia e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e pec.

2.2 Alla sottoscrizione del contratto sarà comunicato al RGC nominativo e recapiti del DEC e degli eventuali assistenti.

2.3 Alla sottoscrizione del contratto la IA è tenuta a comunicare al RUP:

- ✓ nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali assistenti;
- ✓ il domicilio eletto ai fini del contratto.

2.4 Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione

ARTICOLO 3 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESSE NELL'APPALTO.

I veicoli VAL208NG vengono utilizzati per il servizio della linea 1 della metropolitana automatica di Torino a partire dallo scorso 2006.

Hanno maturato la percorrenza riportata nell'allegato 1 al 31/7/2017 e sono sottoposti ad un ritmo di 10 veicoli all'anno alle operazioni di revisione generale. Al momento già 19 veicoli hanno completato questa attività.

Si segnala inoltre che per quanto riguarda le cartucce delle pinze freno sono già state tutte sottoposte alle operazioni di revisioni consistenti nella sostituzione del gruppo molla e delle guarnizioni di tenute.

3.1 Costituisce oggetto del contratto il servizio di manutenzione di livello 3 sulle componenti del sistema trazione dei veicoli VAL208NG riscontrate guaste e non funzionanti durante le operazioni di manutenzione curativa.

Si definisce livello 3 la riparazione o fornitura di un componente del sistema trazione o freno risultato guasto e smontato dal veicolo da parte di GTT.

Per il Lotto 1 - Sistema Trazione - si intendono tutte le parti costituenti i seguenti principali sottosistemi e le loro componenti:

- ✓ Motore di trazione
- ✓ Generatrice tachimetrica
- ✓ Convertitore Statico
- ✓ Convertitore di trazione
- ✓ Regolatore centrale di trazione
- ✓ Cassa HT
- ✓ Disgiuntore principale

Per il Lotto 2 - Sistema Freno - si intendono tutte le parti costituenti i seguenti principali sottosistemi e le loro componenti:

- ✓ Centrale idraulica
- ✓ Pinza freno completa
- ✓ Accumulatore di pressione
- ✓ Elettronica di comando freno (BCU)
- ✓ Valvola a tre vie
- ✓ Contattore comando motore pompa

3.2 Per entrambi i Lotti le operazioni associate all'esecuzione del livello 3, oggetto del contratto, consistono in:

- a) Riparazione o fornitura dei componenti riparabili individuati guasti o non funzionanti dalle squadre di manutenzione GTT, rispettando le tempistiche riportate in capitolato. e/o le diverse scadenze offerte. Per ciascun intervento dovrà essere redatto un apposito documento (verbale di riparazione) in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 - i. L'elenco delle parti sostituite durante le riparazioni
 - ii. La presunta causa dell'origine del guasto (ad esempio sovratensione, sovracorrente, usura, ecc)
 - iii. Indicazione sul componente riparato di un numero progressivo di riparazione al fine di consentirne la tracciabilità

- iv. Verbale di collaudo del componente riparato o nuovo (in quest'ultimo caso solo su richiesta di GTT)
- b) Ritiro del materiale, imballato a cura di GTT, presso il CTE di Collegno;
- c) Imballo, trasporto e consegna dei componenti riparati o nuovi a GTT;
- d) Gestione dei livelli di scorta dei propri magazzini in funzione di quanto presente in quelli di GTT in modo da minimizzare il rischio di rottura di stock e l'indisponibilità dei veicoli per mancanza del ricambio;
- e) Supporto tecnico per la gestione dell'obsolescenza e per la valutazione nel tempo delle difettosità, in particolare:
 - ✓ Sorveglianza tecnica sul tasso di guasto delle parti sostituite e sulla qualità delle riparazioni effettuate, realizzata attraverso
 - analisi dell'andamento dello MKBF delle parti sostituite tramite la redazione di un report mensile, basato sulle informazioni ricavabili dal sistema di gestione della manutenzione (Carl Source).
 - Individuazione di azione migliorativa da parte dell'ingegneria di manutenzione del Fornitore, atte a riportare i tassi di guasto entro limiti accettabili;
 - Individuazione ed attuazione del piano di azione per l'implementazione di eventuali modifiche;
 - qualora si presentassero casi di recidività del guasto (dopo riparazione un componente ripresenta lo stesso guasto per cui originariamente era stato smontato) o di "no fault found" (il componente dichiarato guasto da GTT non rileva malfunzionamenti in sede di riparazione da parte del Fornitore) approfondimento tecnico da parte dell'ingegneria di manutenzione del Fornitore per comprendere le ragioni di tali fenomeni;
 - ✓ Gestione dell'obsolescenza, realizzata attraverso
 - sorveglianza da parte dell'ingegneria della manutenzione del Fornitore sul rischio che un componente possa diventare obsoleto, in modo da poter attivare un efficace piano di azione;
 - individuazione di fornitore e/o componente alternativo e studio della progettazione delle interfacce quando queste siano necessarie da parte dell'ingegneria della manutenzione del Fornitore;
 - Ogni elemento rinnovato o sostituito o evoluto per azioni dovute a obsolescenza o fine vita, rientra comunque nel perimetro definito per il presente contratto, per cui il Fornitore continuerà ad assicurarne la manutenzione di livello 3 e le altre prestazioni contrattuali qui descritte senza ulteriori oneri.
 - ✓ Interfaccia operativa per la gestione dei materiali con GTT, così esplicitata
 - Redazione di un documento di interfaccia per la gestione comune dei materiali in modo che siano univocamente conosciuti a livello di codici da entrambe le Parti;
 - Il Fornitore sorveglierà e si coordinerà con la funzione Gestione Materiali di GTT affinché il processo di spedizione sia efficace ed efficiente e che la documentazione necessaria per la spedizione (ordinativo di lavoro, descrizione del guasto, ecc) e per la ricezione (verbale di riparazione) siano presenti;
 - Il Fornitore potrà in ogni momento, quando previsto e in sede di riunione di coordinamento, verificare che il livello di scorta del magazzino GTT sia sufficiente

✓ Il Fornitore annualmente, in base alla propria esperienza ed al ritorno dal campo, dovrà consigliare GTT circa il livello ottimale delle scorte di magazzino tramite il corretto dimensionamento delle soglie (in termini di valore massimo e di individuazione del livello minimo a cui far scattare il riapprovvigionamento)

f) Sono anche oggetto del contratto la formazione ed affiancamento del personale GTT con lo scopo principale di consolidare le conoscenze del proprio personale, tale da permettere un'acquisizione efficace di tutte le procedure necessarie per la manutenzione dei veicoli VAL 208NG, raggiungendo l'indispensabile perizia sulla diagnostica e sulla risoluzione dei guasti, sull'ingegneria della manutenzione

3.3 La flotta dei veicoli è composta da 58 convogli la cui singola percorrenza al 31/07/2017 è riportata nell'allegato 1. Sarà cura di GTT consegnare entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto la situazione chilometrica di ciascuno dei veicoli a tale data.

Il piano chilometrico sarà il seguente:

✓ 1° Anno (1/12/18 – 30/11/19): 5.000.000 km per la flotta dei 58 veicoli

✓ 2° Anno (1/12/19 – 30/11/20): 5.000.000 km per la flotta dei 58 veicoli

✓ 3° Anno (1/12/20 – 30/11/21): 5.000.000 km per la flotta dei 58 veicoli

Tale previsione ha una tolleranza di $\pm 10\%$ per ciascun anno senza impatti sulla tariffa offerta.

3.4 Cause di forza maggiore.

In caso di eventi di forza maggiore, che possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la IA dovrà immediatamente farne denuncia documentata al DEC non oltre le 48 ore dalla conoscenza dell'evento. Il DEC potrà disporre proroga, previo accertamento del presupposto di forza maggiore e per il tempo strettamente corrispondente.

In caso di mancata segnalazione della forza maggiore si applicheranno le penali previste. Nel caso di assoluta impossibilità di consegna per la suddetta forza maggiore, GTT annullerà le righe d'ordine e potrà cercare fonti alternative di approvvigionamento.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1 La durata del contratto è di 36 mesi con inizio dalla data di stipula o dall'avvio d'urgenza del RUP.

4.2 L'appaltatore è tenuto a proseguire nella esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre la scadenza di cui al punto 4.1 nei limiti strettamente necessari alla conclusione delle procedure di riaffidamento.

ARTICOLO 5 – ONERI DELL'APPALTATORE

5.1 Principi generali

5.1.1 La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della IA di piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.

5.1.2 La IA è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro assistenti.

5.2 Personale

5.2.1 La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni.

5.2.2 La IA è tenuta all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs. 81/2008.

5.3 Incontri periodici.

Per tutta la durata del contratto il responsabile del contratto del Fornitore di cui all'art.4 è tenuto alla partecipazione a riunioni periodiche per monitorare l'andamento del contratto in termini di rispetto delle tempistiche di restituzione dei materiali a GTT, di individuazione di componenti critici dal punto di vista dell'affidabilità, di adeguamento delle scorte a magazzino, di qualità delle riparazioni, di verifica del rispetto dei parametri prestazionali di cui all'art. 8. Tali incontri avranno cadenza di norma trimestrale, la cadenza potrà essere intensificata se ritenuto necessario dal RUP di GTT.

5.4 Ricambi.

Al fine di minimizzare il fermo veicolo in officina, GTT mette a disposizione i materiali di ricambio presenti nei propri magazzini alla data di decorrenza del contratto.

Negli allegati 2.1 e 2.2 è riportata la consistenza del magazzino alla data del 31 dicembre 2017 rispettivamente per il sistema trazione (allegato 2.1) e per il sistema freno (allegato 2.2). Per entrambi i Lotti è indicata non solo la quantità realmente presente ma anche quella presso i Fornitori.

Negli allegati 3.1 (per il sistema trazione) e 3.2 (per il sistema freno) è riportato l'elenco dei materiali sostituiti nell'anno 2017

Il Fornitore dovrà dotarsi inoltre di adeguata scorta presso la propria sede per consentire il rispetto dei tempi di riparazione così come indicato nell'art 8. Il Fornitore ha in ogni caso l'impegno di mantenere la consistenza del magazzino GTT in relazione al progressivo utilizzo in modo da evitare per quanto possibile il fermo veicolo per mancanza dei pezzi di ricambio.

In occasione degli incontri periodici, qualora l'esperienza maturata evidenzia la necessità eccezionale di incrementare le scorte di GTT, questi potrà decidere di incrementarle a propria cura e spese senza limitare gli impegni del fornitore di cui al capoverso precedente.

In ogni caso entro 3 mesi dalla data di chiusura del contratto, il Fornitore dovrà restituire tutti i materiali inviati in riparazione/sostituzione durante il periodo di validità, in caso contrario GTT escuterà la cauzione come previsto all'art. 5.9.

5.5 Logistica

Il trasporto da e per il Comprensorio di Collegno sarà a totale cura della I.A.

L'orario per il ritiro/ricevimento materiali è il seguente:

- giorni feriali : 8.00 – 17.30 con pausa pranzo tra le ore 12.15 e 13.15.

E' possibile con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo ritirare e/o consegnare il materiale anche al di fuori dell'orario sopra indicato nonché il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.30

L'imballaggio dei componenti da riparare e/o revisionare in partenza presso la sede del Fornitore sarà a cura di GTT, eventualmente istruita dalla I.A. circa le modalità operative (tipologia di imballo, numero di pezzi, ecc)

L'I.A. dovrà mettere a disposizione di GTT quegli imballaggi speciali (casce navetta, ecc), al fine di consentire un trasporto ottimale. Tali imballaggi rimarranno di proprietà di GTT al termine del contratto.

5.6 Esclusioni

Valgono le esclusioni dall'attività di manutenzione precisate di seguito:

- a) le riparazioni a seguito di danni, deterioramenti, usure e guasti che non sono direttamente imputabili al funzionamento normale degli equipaggiamenti, quindi solo quelli causati da:
 - il fuoco e l'acqua;
 - le scosse telluriche ed incidenti;
 - gli atti di malevolenza, di vandalismo, di sabotaggio, i graffiti;
 - l'inosservanza delle condizioni di uso, ed in particolare l'utilizzo di prodotti di pulizia non adeguati;
- b) lo studio e l'attuazione delle modifiche necessarie a seguito di una nuova regolamentazione o richieste dagli organismi di controllo;
- c) la sostituzione preventiva o bonifica del materiale ancora funzionante ma oggetto di obsolescenza;
- d) lo studio e la progettazione conseguenti all'obsolescenza nei casi in cui la modifica impatti pesantemente sull'impianto originale (riprogettazione completa di equipaggiamenti, di schede elettroniche, nuove versioni software, ecc).

5.7 Modifiche e varianti.

5.7.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell'art. 106:

A ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari (che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale), ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;

B ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;

C. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;

D. nei casi e con i limiti di cui all'art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;

E. ai sensi dell'art. 106 comma 12 , GTT si riserva di diminuire l'importo contrattuale nell'ambito del 20% alle medesime condizioni.

F GTT potrebbe acquistare ricambi per l'adeguamento dei propri magazzini per un importo massimo del 5% dell'importo a base di gara di ciascun Lotto

5.7.2 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A,B,C,D,E l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.

5.8 Sospensioni

- 5.8.1** In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento delle prestazioni, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.
- 5.8.2** Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 5.8.3** La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
- 5.8.4** Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
- a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
 - b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.

5.9 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto potrà essere versata esclusivamente mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:

- o essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta";
- o prevedere espressamente la non applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- o prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta di GTT per quanto dovuto;
- o avere validità per tutta la durata del contratto compreso il periodo di garanzia fino a restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria GTT.

La cauzione non dovrà essere riducibile in corso di contratto.

- 5.9.1** La cauzione definitiva, costituita è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto (periodo di garanzia incluso) e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla IA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di conformità rilasciato dal RUP ed alla contestuale emissione di una fidejussione pari al 3% dell'importo contrattuale a copertura degli impegni previsti agli art 5.4 e 5.10. Tale fidejussione dovrà contenere le medesime condizioni della cauzione definitiva
- 5.9.2** Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla IA la reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto.
- 5.9.3** GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

5.10 Altre garanzie

Al termine del contratto il Fornitore garantisce la corretta esecuzione dei lavori, il buon funzionamento dei componenti riparati e/o sostituiti per un ulteriore periodo di 12 mesi, per i soli componenti forniti o riparati nell'ultimo anno di validità del contratto.

La denuncia di eventuali anomalie di cui all'art. 1495 C.C., può essere fatta in qualsiasi momento da GTT nel periodo di validità della garanzia.

Il Fornitore dichiara espressamente che gli oggetti forniti sono esenti da vizi di qualsiasi genere.

Nel periodo di garanzia, qualora entro 90 gg dalla segnalazione di materiale guasto disponibile per il ritiro il fornitore non lo abbia restituito funzionante GTT provvederà ad escutere dalla fideiussione un importo pari al valore di riacquisto del materiale non restituito

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt.102 e ss.D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti).

5.11 Responsabilità Civile

Il Fornitore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l'esecuzione del contratto. Il Fornitore è tenuto a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente.

Qualunque danno a terzi e/o cose di terzi, inclusa la sottrazione di materiali e oggetti di proprietà di terzi, causato dal personale o dai mezzi del Fornitore, sarà a carico del Fornitore stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino

5.12 Assicurazioni

Il Fornitore ha l'obbligo delle assicurazioni responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti con un massimale adeguato come sotto riportato:

RC Terzi/Prodotti : 5.000.000 Euro per sinistro /10.000.000 Euro in aggregato annuo

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limiti di responsabilità per il Fornitore) sia la proposizione di garanzie assicurative non esonerano il fornitore dalle sue responsabilità comunque configurabili. L'entità dei premi, dei conguagli dei premi, ed ogni altra spesa inerente la stipulazione di tutte le polizze sono totalmente ed esclusivamente a carico del Fornitore.

Gli oneri necessari per quanto previsto dal presente articolo saranno a totale carico del Fornitore e non potranno essere oggetto di rimborso, intendendosi totalmente compensati con il prezzo del contratto

ARTICOLO 6 – NORME GENERALI E PARTICOLARI, ANCHE DI TUTELA AMBIENTALE, DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

- 6.1** La IA si obbliga a conoscere e rispettare il *Codice di comportamento GTT*, il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di cui al d.lgs. 231/2001 ed il *Piano di prevenzione della corruzione*, pubblicati sul sito www.gtt.to.it
- 6.2** Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003
- 6.3** La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 7 – ONERI DEL COMMITTENTE

7.1 Principi generali.

GTT è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l'adempimento della IA.

7.2 Avvio dell'esecuzione

Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della prestazione fornendo alla IA le istruzioni e direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti sono tenute a sottoscrivere.

7.3 Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi

7.3.1 Il corrispettivo offerto rimane fisso qualora la percorrenza annuale della flotta rimanga entro i limiti riportati all'Art 3.3.

Qualora la percorrenza annuale risultasse al di fuori di quanto riportato all'Art 3.3 verrà effettuato un incremento (se la percorrenza risulta essere inferiore al limite) o un decremento (se la percorrenza risulta essere superiore al limite) pari alla differenza percentuale tra il limite di soglia ($\pm 10\%$) e quello effettivamente maturato. Tale variazione del corrispettivo verrà applicata al chilometraggio al di fuori della percorrenza nominale prevista all'art 3.3 (sia in eccesso che in difetto). Nella tabella seguente a titolo puramente esemplificativo è riportata l'evoluzione del corrispettivo in relazione alla evoluzione della percorrenza.

Variazione percorrenza	Percorrenza totale maturata	Corrispettivo €/km	Corrispettivo annuale
-20%	4.000.000	Bdg*(1+10%)	Bdg*4.250.000+500.000* Bdg *10%
-15%	4.250.000	Bdg*(1+5%)	Bdg*4.250.000+250.000* Bdg *5%
-10%	4.500.000	Bdg	Bdg*4.500.000
-5%	4.750.000	Bdg	Bdg*4.750.000
0%	5.000.000	Bdg	Bdg*5.000.000
5%	5.250.000	Bdg	Bdg*5.250.000
10%	5.500.000	Bdg	Bdg*5.500.000
15%	5.750.000	Bdg*(1-5%)	Bdg*5.750.000-250.000* Bdg *5%
20%	6.000.000	Bdg*(1-10%)	Bdg*6.000.000-500.000* Bdg *10%

7.3.2 La contabilizzazione avverrà secondo la seguente modalità:

- su base mensile in funzione del chilometraggio effettivo comunicato da GTT al Fornitore entro il 10 del mese successivo. Il Fornitore emetterà fattura pari al chilometraggio moltiplicato la tariffa nominale di cui al precedente art 7.3.1

Al termine di ogni anno contrattuale, qualora la percorrenza non rispettasse quanto previsto all'art 3.3, verrà effettuato il conguaglio del canone in base alla reale percorrenza della flotta secondo quanto previsto all' art 7.3.1

7.3.3 I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per ricambi consegnati e collaudati con esito favorevole.

7.3.4 Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 ai sensi dell'art.30 comma 5 del Dlgs 50/2016

7.3.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da G.T.T. S.p.A. mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.

7.3.6 A partire dal secondo anno con anno contrattuale si applica la revisione prezzi I ratei dei corrispettivi annui a partire dal secondo anno contrattuale, limitatamente al 90% del loro ammontare, in dipendenza delle variazioni dei costi, in aumento o in diminuzione, che si registreranno dall'inizio del secondo anno di validità del contratto (data di riferimento revisionale), saranno convenzionalmente revisionati sulla base della media aritmetica tra l'indice generale Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per destinazione economica (Tavola 13.1) e l'indice generale Istat delle retribuzioni contrattuali (Tavola 14.14).

Il calcolo della revisione prezzi, ed il relativo riconoscimento, sarà effettuato alla fine di ogni anno e calcolato secondo la seguente formula:

$$C_R = \sum_{(i=1+n)} F_{\text{anno } i} \left\{ \left(0,10 + 0,45 \times \frac{I_{13.1}(\text{anno } i)}{I_{13.1}(\text{rif.})} + 0,45 \times \frac{I_{14.14}(\text{anno } i)}{I_{14.14}(\text{rif.})} \right) \right\}$$

ove:

C_R = Corrispettivo revisionato

$F_{\text{anno } i}$ = ammontare del contabilizzato complessivo nell'arco dell'anno i

$I_{13.1}(\text{anno } i)$ = indice generale Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per destinazione economica per l'anno i corrispondente

$I_{14.14}(\text{anno } i)$ = indice generale Istat delle retribuzioni contrattuali per l'anno i corrispondente

$I_{13.1}(\text{rif.})$ = indice generale Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per destinazione economica al 30/11/2018 (data di riferimento revisionale)

$I_{14.14}(\text{rif.})$ = indice generale Istat delle retribuzioni contrattuali al 30/11/2018 (data di riferimento revisionale).

ARTICOLO 8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

8.1 Collaudo visivo.

GTT, attraverso la propria struttura dedicata, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale, potrà effettuare il collaudo visivo, anche sulla base della documentazione e dei campioni in suo possesso. Saranno rifiutati i materiali che, in sede di collaudo, evidenzino vizi o difetti di imballaggio.

8.2 Collaudo documentale

GTT verificherà la conformità della documentazione tecnica che l'IA dovrà produrre all'atto della consegna dei materiali riparati che dovrà portare, in lingua italiana, le informazioni richieste all'art. 3.2 lett a).

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui non sia disponibile la documentazione richiesta; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

8.3 Collaudo negativo

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, i prodotti non accettati in occasione di uno dei previsti collaudi che dovranno essere restituiti conformi dall'IA.

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 – Valutazione del servizio

Nell'ambito della gestione del contratto, per ciascun lotto,, dopo un periodo di 90 giorni dalla stipula (fase di start up) il fornitore è impegnato nel rispettare i seguenti indicatori:

9.1.1 Disponibilità della flotta al servizio commerciale

Il fornitore dovrà garantire su base mensile la disponibilità dei veicoli al servizio commerciale pari al **98% o limite migliorativo indicato in offerta** calcolata con la seguente formula

$$D = 1 - \frac{\Sigma(N_{\text{veicKO}} * N_g)}{\Sigma(N_{\text{veicflotta}} * N_{\text{gmese}})}$$

Dove

N_{veicKO} = n° dei veicoli fuori servizio per mancanza di pezzo di ricambio riparabile presso il CTE di Collegno

N_g = n° di giorni solari in cui il veicolo è fuori servizio, arrotondata per eccesso

$N_{\text{veicflotta}}$ = n° dei veicoli costituenti la flotta, nel nostro caso 58

N_{gmese} = n° giorni solari del mese di riferimento

Qualora vi siano più veicoli contemporaneamente fuori servizio per mancanza di pezzi di ricambio, al fine di massimizzare la disponibilità della flotta, sarà cura di GTT procedere al recupero dei componenti funzionanti da altri veicoli (o da quello già fuori servizio) ed al loro rimontaggio. Per tale servizio la IA dovrà corrispondere a GTT l'importo forfettario di **Euro 500,00** (Iva esclusa) per singolo intervento. La contabilizzazione verrà effettuata in occasione degli incontri periodici per la valutazione della disponibilità della flotta.

9.1.2 Indisponibilità del veicolo per il servizio commerciale:

Un veicolo non può essere indisponibile per mancanza di un pezzo di ricambio per un periodo superiore a **7 giorni solari consecutivi** dalla segnalazione da parte di GTT. L'IA dovrà dotarsi di tutti quei provvedimenti (ad es. Scorte di materiali) affinché tale limite non venga mai superato. GTT si riserva di innalzare tale limite sino ad un massimo di 21 giorni solari, in casi eccezionali, motivati tempestivamente dalla IA (es obsolescenza del particolare, cause non dipendenti dalla IA stessa, ecc).

9.2 Penali per mancato raggiungimento della disponibilità mensile della flotta:

In relazione al punto 9.1.1 in caso di mancato rispetto dell'indice prestazionale di cui sopra al fornitore è previsto l'applicazione di una penale pari a 1.500 Euro per ogni punto percentuale o frazione di esso di scostamento rispetto all'obiettivo.

9.3 Penali per indisponibilità del veicolo al servizio commerciale

Indipendentemente dall'applicazione della penale di cui al punto a) qualora un veicolo sia indisponibile al servizio commerciale per un periodo superiore ai 7 giorni solari dalla segnalazione da parte di GTT, verrà applicata una penale di 100 Euro per ogni giorno ulteriore di indisponibilità. Tale importo si eleverà a 300 Euro/giorno qualora l'indisponibilità dovesse prolungarsi per ulteriori 14 giorni solari. Tali limiti saranno portati rispettivamente a 21 giorni ed a 35 qualora si ricadesse nell'eccezione di cui all'art 9.2

9.4 Penali per ritardato restituzione dei materiali

Indipendente dalla indisponibilità del veicolo per mancanza di materiali in magazzino, qualora l'IA non restituisca i materiali nei tempi medi definiti dall'offerta, verrà applicata una penale pari a 100 Euro per ogni settimana o frazione di essa di ritardo rispetto a quanto previsto.

9.5 Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 30 giorni f.m.d.f., ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla IA stessa per prestazioni precedenti o in corso.

9.6 In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine sopra indicato, gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva.

9.7 Quando le penali raggiungono il 10% dell'importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto

9.8 E' fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno sino ad un valore

di Euro 1.000.000 penali incluse per il lotto 1 e Euro 600.000 penali incluse per il lotto 2.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1** Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il RUP comunica alla IA la risoluzione del contratto.
- 10.2** Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, è facoltà di GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC,.
- 10.3** Qualora si verificano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA inadempiente.
In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:
- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
 - la violazione di norme codice etico GTT;
 - la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
 - il superamento del limite del 10% delle penali di cui all'art. 9.4.
 - la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30 commi 4,5,6 del Dlgs. 50/2016
 - la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.2.
 - il mancato mantenimento dei livelli di servizio e di qualità di cui all'art. 3.5 di questo capitolato.
- 10.4** Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, GTT può risolvere il contratto.
- 10.5** Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
- 10.6** In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo punto 10.9.
- 10.7** Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
- 10.8** Nei casi di risoluzione del contratto la IA deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, GTT provvede d'ufficio addebitando alla IA i relativi oneri e spese. GTT, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 d.lgs. 50/2016
- 10.9** In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 13.

ARTICOLO 11- RECESSO

- 11.1** La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
- 11.2** Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 11.3** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.
- 11.4** I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DEC/RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
- 11.5** L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal RUP/DEC e deve mettere i magazzini a disposizione di GTT nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
- 11.6** E' vietato il recesso dell'appaltatore.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO.

- 12.1** Il subappalto è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione GTT nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
- 12.2** Si richiama il precedente art. 7.3.5 in materia di tracciabilità.
- 12.3** Il pagamento relativo alle prestazioni effettuate in subappalto verranno liquidate alla IA previa presentazione delle fatture quietanzate.
- 12.4** Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall'art. 105 Dlgs. 50/2016

ARTICOLO 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

E' facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all'art. 110 d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 - ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Percorrenza della flotta al 31/12/2017
- ALLEGATO 2.1: Consistenza dei magazzini GTT alla data del 31/12/2017 per quanto riguarda il sistema trazione
- ALLEGATO 2.2: Consistenza dei magazzini GTT alla data del 31/12/2017 per quanto riguarda il sistema freno
- ALLEGATO 3.1: elenco dei materiali sostituiti del sistema trazione nell'anno 2017
- ALLEGATO 3.2: elenco dei materiali sostituiti del sistema freno nell'anno 2017